

DECRETO DIRIGENZIALE N. 5 del 25 gennaio 2008

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ECONOMICO - N. Arch. S.C. 242 - Ditta I.FRA.P. s.r.l. - Cava di calcare sita in località Monticello del Comune di Camigliano (CE). REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE, rilasciata con il Decreto Dirigenziale n. 689 del 1999, e dichiarazione di cava abusiva.

PREMESSO:

- che il Decreto n. 689 del 1999 autorizza la ditta I.FRA.P. s.r.l. alla prosecuzione dell'attività estrattiva, con recupero ambientale contestuale nel sito di cava in località Monticello nel Comune di Camigliano, sulle particelle n. 134 e 46 del foglio di mappa n. 7, ed alla realizzazione del solo recupero ambientale sulla particella n. 47 del foglio di mappa n.7 interessata da precedenti lavori di coltivazione abusivi, come da progetto del 1999 approvato;
- che funzionari di questo Settore hanno eseguito accertamenti tecnici sul sito di cava di cui all'oggetto, in data 13.06.2007 e 20.06.2007 (in quest'ultimo caso congiuntamente con i Carabinieri del N.O.E. di Caserta su loro espressa richiesta), al fine di verificare la conformità tra l'attività estrattiva in atto e le prescrizioni del Decreto n. 689 del 1999 di autorizzazione;
- che, con nota prot. n. 562414 del 21.06.2007, al fine di ottenere ulteriori chiarimenti, questo Settore ha chiesto alla Ditta di trasmettere una dettagliata relazione asseverata, a firma del Direttore di Cava, che descrivesse lo stato della coltivazione ed attestasse la conformità della stessa al progetto approvato con l'autorizzazione n. 689 del 1999;
- che con nota del 02.07.2007, acquisita al protocollo di questo Settore al n. 604918 del 05.07.2007, la ditta I.FRA.P. s.r.l. ha esposto delle considerazioni senza fornire la documentazione richiesta;
- che, con nota n. 677967 del 30.07.2007, è stata data comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di cava abusiva;
- **che il G.I.P. Antonio Pepe del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sottoposto il sito di cava a sequestro penale preventivo in data 11.10.2007;**
- **che il Tribunale del Riesame ha confermato il sequestro in data 15.11.2007;**

CONSIDERATO:

- che dai sopralluoghi eseguiti sono emerse difformità tra l'attività estrattiva in atto e le prescrizioni del Decreto n. 689 del 1999 di autorizzazione;
- che il Direttore di Cava, contravvenendo alla specifica responsabilità di cui all'art. 8 della L.R. 54/85 e s. m. e i., ha omesso di corrispondere, congiuntamente alla ditta I.FRA.P. s.r.l., a quanto richiesto da questo Settore;
- che l'esame della documentazione agli atti di questo Settore ha confermato le irregolarità rilevate in occasione del sopralluogo, consistenti in:
 - ulteriore attività abusiva di escavazione sulla particella n. 47 che doveva essere solo oggetto di recupero ambientale, come disposto nel Decreto n. 689 del 1999, essendo stata già scavata abusivamente prima dell'emissione dello stesso;
 - attività abusiva di escavazione sulla particella n. 99 illegittima perché non inclusa nelle denunce di esercizio, nell'istanza di prosecuzione ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85 e non contenuta nel Decreto di autorizzazione n. 689 del 1999;
- che l'attività estrattiva avrebbe dovuto interessare solo la particella legittima n. 46;
- che la pista di arroccamento, dove passano i mezzi di lavoro, è realizzata sulle particelle n. 99 e 47, non legittime e pertanto non rientranti nel perimetro di cava autorizzato;
- che, ai sensi dell'art.5 della L.R. 54/85, così come modificato dall'art. 4 comma 3 della L.R. 17/95, la pista di arroccamento deve obbligatoriamente rientrare nel perimetro di cava sulle particelle legittime;
- che la particella n. 46 è raggiungibile solo attraverso la suddetta pista di arroccamento;
- che quanto sopra rende non più raggiungibile legittimamente la particella n. 46 e conseguentemente inibisce il prosieguo dell'attività sulla stessa;

- che **i lavori abusivi sulle particelle n. 47 e n. 99**, con la **realizzazione di nuovi fronti non autorizzati** da questo Settore e, pertanto, non preventivamente sottoposti alle necessarie indagini geologiche relative alla stabilità, hanno creato condizioni di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- che l'impossibilità di rimediare all'alterazione dello stato dei luoghi effettuato dalla ditta I.FRA.P. s.r.l., in completa difformità delle prescrizioni contenute nel Decreto di autorizzazione, ha reso inutile l'adozione di provvedimenti di diffida da parte del Settore;
- che le osservazioni trasmesse dalla ditta I.FRA.P. s.r.l., con la nota del 02.07.2007, non hanno smentito gli accertamenti effettuati da questo Settore;
- **che quanto accertato da questo Settore è stato confermato dalla consulenza tecnica disposta dal P.M. come indicato nel Decreto di Sequestro Preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;**
- **che nel su indicato Decreto di Sequestro Preventivo viene evidenziata la discutibilità della legittimità del provvedimento di autorizzazione n. 689 del 1999, lo sconfinamento su aree ricadenti nel Comune di Vitulazio, la realizzazione di pareti a strapiombo, in violazione al D.P.R. 128/59, con gravi rischi di crollo e frane verso i piazzali sottostanti, e la conseguente impossibilità del previsto recupero ambientale;**
- che **l'attività è abusiva**, essendo stata condotta in assoluta difformità rispetto a quanto autorizzato, ai sensi delle LL.RR. 54/85 e 17/95;
- che la ditta I.FRA.P s.r.l., avendo già in precedenza svolto abusivamente la coltivazione sulla particella n. 47 del foglio di mappa n. 7 del Comune di Camigliano **è recidiva nella coltivazione abusiva**;
- che l'alterazione della situazione geologica della zona interessata dai lavori, causata dalla ditta I.FRA.P. s.r.l., è tale da rendere non tollerabile la prosecuzione dell'attività per i dissesti avvenuti, per la salvaguardia della sicurezza pubblica e privata e per i segnalati pericoli a opere pubbliche;
- che per tali motivi ricorrono le condizioni per decretare la revoca dell'autorizzazione rilasciata con il provvedimento n. 689 del 1999 e la dichiarazione di cava abusiva;

VISTA LA L.R. 54/85;

VISTA LA L.R. 17/95;

VISTO IL D.P.G.R.C. N. 7018/95;

VISTO IL DECRETO DIRIGENZIALE DEL COORDINATORE DELL'A.G.C. 12 N. 116 DEL 14.11.2005;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. Cave e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di responsabile del procedimento,

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- ◆ la **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE** alla I.FRA.P. s.r.l., rilasciata con il Decreto n. 689 del 1999;
- ◆ la dichiarazione di cava abusiva;
- ◆ il vincolo a favore dell'Amministrazione, fino alla sua liberazione, del deposito cauzionale prestato con polizza fidejussoria n. 1294260 del 04.04.1990 della Zurigo Assicurazioni;
- ◆ che le obbligatorie azioni di ricomposizione ambientale sono da attuare, a cura e spese della ditta I.FRA.P. s.r.l., sulla scorta di un progetto che sarà presentato, per l'approvazione, al Commissariato di Governo per l'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque della Regione Campania istituito ai sensi dell'O.P.C.M. 3100/2000.

Il presente Decreto viene inviato

→ **in via telematica:**

- al Coordinatore dell'A.G.C. 12 - Sviluppo Economico, per opportuna conoscenza;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 15 - Lavori Pubblici / Opere Pubbliche, per opportuna conoscenza;
- al Settore Regolazione dei Mercati - A.G.C. 12 Settore 04, per opportuna conoscenza;
- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania - A.G.C. 01 Settore 02, per la pubblicazione;

→ **in forma cartacea:**

- alla Ditta I.FRA.P. s.r.l. con sede alla via Appia Km. 198 nel Comune di Vitulazio (CE), per notifica;
- al Sindaco del Comune di Camigliano (CE), per notifica e competenza;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta – Nucleo Operativo Ecologico – Area ex Saint Gobain, Caserta, per opportuna conoscenza;
- alla Stazione dei Carabinieri di Pignataro Maggiore (CE), per opportuna conoscenza;
- alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE), per opportuna conoscenza;
- alla Zurigo Assicurazioni – Via Roma n. 9 – Caserta, per opportuna conoscenza;
- al Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque della Regione Campania – Via Generale Orsini n. 46 – Napoli, per competenza;
- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania, per la pubblicazione.

Il presente Decreto potrà essere impugnato presso il competente Organo Giurisdizionale T.A.R. Campania entro gg. 60 a decorrere dalla notifica dello stesso.

Il Dirigente Delegato
Ing. Vincenzo Di Muoio